



**DIPARTIMENTO SERVIZI INTERNI
DIVISIONE PARTECIPAZIONI COMUNALI E PATRIMONIO**

DEL 809 / 2024

17/12/2024

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 DICEMBRE 2024

(proposta dalla G.C. 03 dicembre 2024)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti oltre alla Presidente GRIPPO Maria Grazia, le Consigliere ed i Consiglieri:

ABBRUZZESE Pietro	DAMILANO Paolo	MAGAZZU' Valentino
AHMED ABDULLAHI Abdullahi	DAMILANO Silvia	PATRIARCA Lorenza
APOLLONIO Elena	DE BENEDICTIS Ferrante	PIDELLO Luca
BORASI Anna Maria	DIENA Sara	SALUZZO Alberto Claudio
BUSCONI Emanuele	FIRRAO Pierlucio	SANTIANGELI Amalia
CAMARDA Vincenzo Andrea	FISSOLO Simone	SCANDEREBECH Federica
CASTIGLIONE Dorotea	GARCEA Domenico	TOSTO Simone
CATANZARO Angelo	GARIONE Ivana	TUTTOLOMONDO Pietro
CATIZONE Giuseppe	GRECO Caterina	VIALE Silvio
CERRATO Claudio	IANNO' Giuseppe	
CIORIA Ludovica	LEDDA Antonio	
CREMA Pierino	LIARDO Enzo	

In totale, con la Presidente, n. 34 presenti, nonché le Assessorate e gli Assessori: CARRETTA Domenico - CHIAVARINO Paolo - FAVARO Michela - NARDELLI Gabriella - PORCEDDA Marco - PURCHIA Rosanna - ROSATELLI Jacopo - TRESSO Francesco

Risultano assenti il Sindaco LO RUSSO Stefano, i Consiglieri e le Consigliere: CIAMPOLINI Tiziana - CROSETTO Giovanni - MACCANTI Elena - RICCA Fabrizio - RUSSI Andrea - SGANGA Valentina

Con la partecipazione della Vicesegretaria Generale BRULLINO Carmela.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AL 31/12/2023 EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA EX ART. 30 DEL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022 N. 201

Proposta dell'Assessorato Nardelli.

Premesso che:

il Comune di Torino è primario rappresentante dei bisogni della comunità, assumendo il ruolo di promotore dello sviluppo sociale ed economico del territorio di competenza;

- con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2017 03504/64) del 2 ottobre 2017 è stata approvata la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni Societarie detenute alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n.175/2016 (recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"; di seguito anche "TUSP"); tale provvedimento ha costituito l'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della Legge n. 190/2014;

- successivamente, ai sensi dell'articolo 20 del TUSP, la Città di Torino ha approvato, entro il 31 dicembre di ogni anno, con provvedimenti del Consiglio Comunale, i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente; in tal senso, da ultimo, la Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale n. DEL 842/2023 in data 18 dicembre 2023, ha approvato la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31 dicembre 2022;

- detti provvedimenti, adottati con i rispettivi allegati, sono stati trasmessi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 24 comma 3 e 20 comma 3 del TUSP, alla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, oltre ad essere caricati nel Portale del MEF ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni con Legge n. 114/2014.

Ricordato che:

- il TUSP ha operato un riordino della disciplina in materia di società pubbliche, incidendo su vari aspetti, fra i quali la *governance*, la gestione del personale, la razionalizzazione delle partecipazioni, il sistema dei controlli e introducendo disposizioni sotto il profilo degli adempimenti, sia in capo alle pubbliche amministrazioni soci che sia in capo alle società;

- l'articolo 20, commi 1 e 2, del TUSP prevede che "*Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,*

predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".

Visti:

- l'articolo 2, comma 1, lettera a) del TUSP, a mente del quale “*Ai fini del presente decreto si intendono per [...] “amministrazioni pubbliche”: le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale*”;
- l'articolo 1, comma 2, del TUSP, in base al quale “*Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONF*”.

Considerato che:

- il Comune di Torino, in quanto tale, rientra tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quindi, a cascata, tra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del TUSP, tenute all'adempimento di cui all'articolo 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” del medesimo TUSP;
- il citato articolo 20 prevede che la razionalizzazione periodica interessi tutte le partecipazioni detenute, dirette o indirette, dalle amministrazioni pubbliche;
- in forza delle definizioni di cui all'articolo 2 del TUSP:
 - per «partecipazione» si intende la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
 - per «partecipazione indiretta» si intende la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;
 - per «controllo» si intende la situazione descritta nell'articolo 2359 del Codice Civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
- ne consegue che costituiscono oggetto di rilevazione e, potenzialmente, di misure di

razionalizzazione, tutte le partecipazioni societarie detenute in via diretta dal Comune di Torino e le sole partecipazioni societarie detenute in via indiretta tramite società o organismo controllati secondo la definizione dell'articolo 2359 del Codice Civile;

- fanno eccezione le società quotate e le loro controllate, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, le quali sono state considerate ai fini della rilevazione ma non anche quali potenziali destinatarie di misure di razionalizzazione tenuto conto:

- dell'articolo 5, comma 1 del TUSP, che stabilisce che disposizioni dello stesso TUSP si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p) del TUSP;

- dell'articolo 2, comma 1, lettera p) del TUSP, che definisce come quotate *“le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati”*;

- dell'articolo 26, comma 5, che stabilisce che *“Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto”*.

- dell'articolo 26, comma 5-bis, che precisa che *“Alle società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 5 e al comma 5 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuità”*;

- dell'articolo 26, comma 3, che prevede che le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p) del TUSP, detenute al 31 dicembre 2015;

- della giurisprudenza contabile (Deliberazione Corte dei Conti n. 29/Sezaut/2019/FRG; Deliberazione Corte dei Conti n. 15/Sezaut/2021/FRG; Deliberazione Corte dei Conti Sez. reg. Controllo per il Piemonte n. 110/2022).

Tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 4 del TUSP:

“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17,

commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica.

Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con

riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui al l'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli”.

Dato atto che:

- al 31 dicembre 2023 risultano di titolarità del Comune di Torino le seguenti partecipazioni societarie dirette e indirette:

PARTECIPAZIONI DIRETTE AL 31.12.2023

SOCIETA'	% DI PARTECIPAZIONE
5T S.R.L.	51.00
AFC TORINO S.P.A. a socio unico Comune di Torino	100.00
CAAT S.C.P.A.	87.96
CCT S.R.L. a socio unico Comune di Torino	100.00
ENVIRONMENT PARK S.P.A.	24.53
FARMACIE COMUNALI TORINO S.P.A.	20.00
FCT HOLDING S.P.A. a socio unico Comune di Torino	100.00
INFRATRASPORTI.TO S.R.L. a socio unico Comune di Torino	100.00
LUMIQ S.R.L. a socio unico Comune di Torino	100.00
PRACATINAT S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE	17.11
SMAT S.P.A.	60.37
SORIS - SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.	78.50
TRM S.P.A.	16.51

TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L.	28.74
ICARUS S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE	16.57

PARTECIPAZIONI INDIRETTE PER IL TRAMITE DI "FCT HOLDING S.P.A." AL 31.12.2023

<i>SOCIETA'</i>	<i>% DI PARTECIPAZIONE</i>
AGENZIA DI POLLENZO S.P.A.	3.90
AMIAT S.P.A.	20.00
GTT S.P.A.	100.00
IREN S.P.A.	13.80
SMAT S.P.A.	3.16
TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A.	48.86

Tenuto conto che:

- le disposizioni del predetto TUSP devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione delle stesse;

- in un'ottica di tutela del valore delle partecipazioni, sono state introdotte alcune modifiche all'articolo 24 del TUSP, ad opera dell'articolo 1, comma 723, della Legge n. 145/2018 e dell'articolo 16, comma 3 bis, del D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021; in particolare tali disposizioni normative hanno introdotto al predetto articolo 24 rispettivamente i commi 5-bis e 5-ter che prevedono quanto segue:

"5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.

5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019."

- con riferimento al suddetto intervento modificativo ad opera della Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018), la Camera dei Deputati aveva chiarito, in un proprio documento esplicativo datato 22/5/2019, che lo stesso intervento era volto a disapplicare, fino al 31 dicembre 2021, i commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) del TUSP nel caso di società partecipate che avessero prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione e che per queste società in utile, ai fini di tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, la norma autorizzava pertanto l'amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie;

- l'efficacia dei commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 24 del TUSP si è esaurita, essendo decorso il termine previsto ("...anche per l'anno 2022..."); pertanto, le amministrazioni pubbliche sono chiamate a proseguire il procedimento di alienazione delle società sospeso in forza delle predette disposizioni, sempreché non siano venute meno le ragioni all'origine del procedimento stesso;

- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 (recante *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*), all'articolo 30 - rubricato *"Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali"* - prevede quanto segue:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”.

Visto l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Torino, istruito dai Servizi e uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni nonché la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica individuati dalla Città.

Preso atto dell'esito della ricognizione effettuata come risultante dagli infra allegati indicati:

- Allegato 1 "Analisi dell'assetto complessivo delle Società" contenente un aggiornamento alla data del 31/12/2023;

- Allegato 2 "Relazione tecnica";

- Allegato 3 "Schede MEF di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni – dati al 31/12/2023";

- Allegato 4 "Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni (articolo 20, c. 4 del TUSP) - Schede di rilevazione delle partecipazioni dirette";

- Allegato 5 "Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni (articolo 20, c. 4 del TUSP) - Schede di rilevazione delle partecipazioni indirette";

- Allegato 6 "Relazione periodica ex articolo 30 del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201";

- Allegato 7 "Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la V.I.E.".

Considerato che:

- i provvedimenti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 del TUSP e di cui all'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. n. 201/2022 devono essere assunti mediante deliberazione da adottarsi entro il 31.12.2024, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 20, comma 3 del TUSP e dell'articolo 30, comma 2 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201;

- ai sensi dell'articolo 20, comma 7 del TUSP, la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 del medesimo articolo da parte degli enti locali *"comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9"*;

- l'articolo 24, ai commi 5, 6 e 7 prevede che *"5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.*

...omissis...

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in

caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali."

- il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 ottobre 2020 (mecc. 2020 00843/064).

Dato atto che:

- il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alle circolari dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta dall'allegato 7 al presente provvedimento;
- la Dirigente responsabile dichiara, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, in capo alla stessa.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di approvare la razionalizzazione periodica, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii, delle partecipazioni dirette e indirette del Comune di Torino possedute alla data del 31 dicembre 2023, accertandole come da Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 2021/2022, contenuta nell'Allegato 6 alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare le operazioni societarie contenute nei predetti documenti, dando mandato, finalizzato all'attuazione delle previsioni programmatiche in essi contenute:
 - alla Giunta Comunale di adottare le necessarie ed eventuali deliberazioni volte a dare attuazione a quanto previsto nel documento di razionalizzazione periodica con l'esclusione di quelle che ai sensi del TUEL rientrano nella competenza del Consiglio Comunale;
 - al Sindaco di indirizzare il/la delegato/a nelle assemblee delle società partecipate all'approvazione delle conseguenti deliberazioni;
 - ai Dirigenti competenti per materia di assumere i conseguenti provvedimenti di loro diretta competenza;
4. di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa a tutte le società partecipate

dal Comune di Torino;

5. di trasmettere la presente deliberazione, comprensiva degli Allegati, alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20 comma 3 del TUSP;

6. di procedere inoltre a trasmettere l'esito della ricognizione con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, per la rilevazione unificata annuale degli organismi partecipati da Pubbliche Amministrazioni, in particolare attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Dipartimento del Tesoro, alle cui informazioni ha accesso anche la Corte dei Conti in virtù del protocollo d'intesa del 25 maggio 2016 sottoscritto tra il Presidente della Corte dei Conti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

7. di dare atto che il presente provvedimento adempie l'obbligo di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 201/2022 e che sarà trasmesso all'ANAC ai sensi dell'articolo 31, comma 2 del medesimo Decreto;

8. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Torino;

9. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come risulta dall'Allegato 7 al presente provvedimento;

10. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto il termine dell'adempimento è fissato al 31/12/2024.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Paola Marengo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

La Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Abbruzzese Pietro, Ahmed Abdullahi Abdullahi, Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Damilano Paolo, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Scanderebech Federica

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 21:

Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Busconi Emanuele, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, Magazzu' Valentino, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

CONTRARI 1:

Camarda Vincenzo Andrea

Si dà atto che il Consigliere Camarda ha inteso esprimere voto favorevole.

La Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione ai sensi di legge nei modi previsti dal regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Abbruzzese Pietro, Ahmed Abdullahi Abdullahi, Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Damilano Paolo, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Scanderebech Federica

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:

Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Busconi Emanuele, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, Magazzu' Valentino, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Maria Grazia Grippo

LA VICESEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Carmela Brullino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-809-2024-All_1-Allegato_1_Analisi_assetto_società_2024.pdf
2. DEL-809-2024-All_2-Allegato_2_relazione_tecnica.pdf
3. DEL-809-2024-All_3-Allegato_3_schede_MEF.pdf
4. DEL-809-2024-All_4-allegato_4_attuazione_dirette.pdf
5. DEL-809-2024-All_5-Allegato_5_attuazione_indirette.pdf
6. DEL-809-2024-All_6-Allegato_6_ricognizione_spl.pdf
7. DEL-809-2024-All_7-Allegato_7_VIE.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento